



TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE PENALE

Il Giudice

letta l'istanza di liquidazione del compenso professionale depositata dall'Avv. _____ del Foro di Cosenza, nella qualità di difensore di fiducia di _____, imputata nei procedimenti di cui in epigrafe, riuniti e conclusi all'udienza dell'11/4/2023;

letti i provvedimenti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (decreti del 6/2/2023 e 31/3/2023);

visto l'accertamento della Guardia di Finanza sui requisiti reddituali, pervenuto in data 14/4/2023;

visto l'art. 109 D.P.R. n°115/2002, per cui gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del Magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi;

considerato che, alle udienze del 31/12/2022 e 11/3/2023, sono state depositate le richieste di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

considerato che, a decorrere dal deposito delle istanze, il difensore istante ha svolto le seguenti attività:

- Procedimento di riesame (udienza del 12/1/2023);
- Udiienza di convalida dell'11/3/2023;
- Procedimento di riesame (udienza del 23/3/2023);
- Discussione del giudizio abbreviato (udienza dell'11/4/3023);

visto l'art. 82 D.P.R. n°115/2002;

considerato che il difensore istante risulta iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Cosenza e che, pertanto, non sono applicabili le tariffe di cui al protocollo d'intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato stipulato tra il C.O.A. di Paola, la Camera Penale di Paola ed il Tribunale di Paola;

vista la tariffa professionale vigente e, in particolare, le disposizioni concernenti l'attività penale (D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022,

applicabile "alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore");

visto l'art. 106 bis D.P.R. 115/02 che impone l'applicazione della riduzione di un terzo della liquidazione prevista per i compensi del difensore;

letto l'art. 12 D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 3 D.M. 37/2018;

tenuto conto della non complessità del giudizio e della globale attività svolta dall'istante (un'udienza di convalida, due procedimenti di riesame e, successivamente alla riunione, discussione del rito abbreviato);

ritenuto, quindi, di applicare i parametri minimi per l'udienza di convalida dell'arresto, in relazione alle fasi di studio (€ 189,00) e decisionale (€ 355,00), per complessivi € 544,00, ridotti ad euro € 362,67, in applicazione della decurtazione di un terzo di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002;

ritenuto, inoltre, di applicare - per ciascun giudizio di riesame - il parametro minimo relativo alla fase decisionale nel procedimento cautelare, pari ad euro € 709,00, ridotto ad € 472,67, in applicazione della decurtazione di un terzo di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (totale, 945,34 euro);

nonché, di applicare per il giudizio abbreviato il parametro minimo previsto per la fase decisionale nel rito monocratico, pari ad euro € 709,00, ridotto ad € 472,67, in applicazione della decurtazione di un terzo di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002;

per la complessiva somma di euro 1.780,68, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e C.P.A.;

P.Q.M.

liquida, a favore dell'avvocato del Foro di Cosenza, la somma di euro 1.780,68, oltre rimborso forfettario spese del 15%. IVA e C.P.A., come per legge, che si pongono a carico dell'Erario.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'assistita, al difensore ed al Pubblico Ministero.

Paola, 28/6/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Depositato in Cancelleria
Oggi 29 GIU. 2023